



138/2019

## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

Il Direttore Generale

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n.122;

**VISTI** i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale dirigente del Comparto Funzioni Centrali (ex Area I) e, in particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 12/2/2010 (di seguito denominato CCNL) contenente la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 7 e segg. che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva di un indirizzo politico-amministrativo, documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 contenente disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190;



**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, istitutivo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

**VISTO** il D.P.C.M. del 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

**VISTO** il D.P.C.M. 7 agosto 2015 recante approvazione del “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale”;

**VISTO** il D.D.G. n. 58 dell’11/11/2015 recante l’approvazione del “Regolamento degli uffici di livello dirigenziale generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale” e il successivo D.D.G. n. 60/2015 del 12/11/2015 recante l’approvazione del “Regolamento degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale”;

**VISTO** il D.P.C.M. del 6 agosto 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale al Dott. Antonio Caponetto;

**VISTO** il Piano Nazionale Anticorruzione adottato, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, lett. c) della citata legge n.190/2012, dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle Pubbliche Amministrazioni con delibera dell’11/9/2013 e, in particolare, il paragrafo 3.1.4 che prevede, fra l’altro, che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 siano tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione e che, per tale personale, la rotazione sia uno dei criteri espressamente previsti per il conferimento degli incarichi dirigenziali e sia attuata alla scadenza dell’incarico;

**CONSIDERATE** le specifiche misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per il triennio 2019/2021, con riferimento alla previsione di procedure appropriate e trasparenti per il conferimento e alla rotazione degli incarichi, per evitare la permanenza dei dirigenti nella medesima posizione e per presidiare i settori particolarmente esposti al rischio della corruzione;

**RITENUTA** quindi l’opportunità di definire criteri e procedure univoche per il conferimento, il mutamento e la revoca sia degli incarichi dirigenziali generali, sia degli incarichi dirigenziali non generali vacanti nell’ambito dell’Agenzia, nel rispetto delle statuizioni di cui al CCNL e dei principi e delle procedure stabiliti dall’art.19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e con particolare riferimento alla modalità e ai termini per la pubblicazione delle posizioni dirigenziali suddette e per la presentazione delle relative istanze;



**INFORMATE** le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con comunicazione a mezzo e-mail del 9/7/2019, mediante la quale è stata trasmessa la bozza della presente direttiva, a fini della prescritta informazione preventiva ai sensi degli artt. 6 e 20, comma 8, del CCNL del 12/2/2010;

**VISTA** la procedura scritta attivata con comunicazione pec del 9 luglio 2019, prot. n.11332, per l'acquisizione del parere del Comitato Direttivo, in esito alla quale non sono pervenute osservazioni

**e m a n a**

la seguente Direttiva per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e di livello non generale.

**Art. 1**  
**Principi generali**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento, al mutamento e alla revoca di incarichi dirigenziali di livello generale e di livello non generale presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti in vista del migliore funzionamento delle strutture e degli uffici dell'Agenzia, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua capacità professionale e della sua persona in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei vari livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa in relazione alle esigenze del migliore funzionamento dell'Agenzia, considerando il dirigente elemento centrale dei processi di innovazione e di valorizzazione delle risorse umane.
3. Il conferimento degli incarichi avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, in base ai criteri e secondo le procedure di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti e tenendo conto delle preferenze da essi manifestate.
4. Tutti i dirigenti di ruolo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale hanno diritto a un incarico di funzione dirigenziale.
5. L'Agenzia adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti per assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e per garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità secondo la normativa primaria che regola la materia. A tale riguardo l'Agenzia rende conoscibili, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.



6. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto del principio di pari opportunità.

**Art. 2**  
**Criteri di conferimento degli incarichi**

1. Il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e non generale avviene secondo i seguenti criteri:
  - a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
  - b) attitudini e capacità professionali del dirigente, anche in relazione agli esiti delle valutazioni della *performance* conseguiti nell'ultimo triennio.
  - c) rotazione effettiva degli incarichi, quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione prevista dall'art. 1, co. 5, lett. b) della legge n.190/2012 al fine di impedire il consolidarsi di situazioni relazionali tali da alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa e per presidiare i settori dell'amministrazione particolarmente esposti al rischio corruttivo;
  - d) individuazione degli incarichi non conferibili a dirigenti che abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
2. Il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001 è effettuato previa verifica dell'inesistenza o dell'indisponibilità nei termini indicati all'art. 9 delle professionalità interne che abbiano avanzato la propria candidatura a seguito della pubblicazione della relativa vacanza.
3. Il conferimento di incarichi *ad interim* è effettuato nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
4. Per i dirigenti di nuova nomina e per quelli rientrati nell'Agenzia per la Coesione Territoriale a seguito della cessazione di posizioni di comando presso altre Amministrazioni, fuori ruolo, aspettativa o similari si tiene conto degli stessi criteri in quanto applicabili.
5. Il Direttore Generale o i Dirigenti d'Area esaminano, anche eventualmente attraverso una commissione appositamente nominata, le manifestazioni di interesse pervenute da parte dei candidati insieme ai loro curricula; l'esame può comprendere, all'occorrenza, anche colloqui conoscitivi.

**Art. 3**  
**Pubblicità degli incarichi**

1. L'Agenzia assicura la pubblicità e l'aggiornamento dell'elenco dei posti dirigenziali vacanti mediante pubblicazione sul proprio sito internet e sulla propria intranet e mediante diretta comunicazione scritta ai dirigenti in fuori ruolo, in comando o in aspettativa al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a presentare domanda per il conferimento di incarichi vacanti.



2. L'Agenzia procede al conferimento degli incarichi decorsi almeno dieci giorni dalla pubblicazione dei relativi avvisi e dalle date di comunicazione scritte ai dirigenti in fuori ruolo, comando o aspettativa.

**Art. 4**  
**Durata degli incarichi**

1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e la loro durata non può essere inferiore ai tre né superiore ai cinque anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, fatte salve diverse disposizioni e/o sopravvenute modifiche normative e/o contrattuali.
2. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età secondo la vigente normativa.

**Art. 5**  
**Rinnovo dell'incarico**

1. Gli incarichi dirigenziali possono essere rinnovati, ove non ricorrono le condizioni per la loro revoca o per la risoluzione del rapporto e fatta salva l'applicazione delle norme in materia di rotazione degli incarichi, ovvero nei casi previsti dall'articolo successivo.

**Art. 6**  
**Revoca e decadenza dall'incarico**

1. L'incarico può essere revocato secondo la disciplina prevista all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 per mancato raggiungimento degli obiettivi o per inosservanza delle direttive impartite, in relazione alla gravità dei casi, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Resta fermo il diritto di recesso dell'Agenzia dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Lo svolgimento dell'incarico in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto legislativo n. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto.

**Art. 7**  
**Risoluzione del rapporto**

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il rapporto istituito fra l'Agenzia e il dirigente può essere risolto consensualmente.



### **Art. 8**

#### **Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale**

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui al DPCM 7 agosto 2015, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti dal Direttore Generale dell'Agenzia, scelti fra dirigenti della prima fascia dei ruoli delle Amministrazioni Pubbliche o, in misura non superiore al 70% della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli, ovvero con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
2. La procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale avviene nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 40 del decreto legislativo n. 165/2001 e in base ai criteri di cui al precedente art. 2, previa pubblicazione di apposito avviso di interpello sul sito istituzionale e sulla intranet, recante per ciascun posto disponibile le relative funzioni, gli obiettivi generali dell'incarico e il profilo professionale richiesto. L'avviso invita gli interessati a manifestare la propria disponibilità, mediante presentazione di candidatura entro il termine di almeno dieci giorni, indicando i documenti da prodursi e dichiarando la non sussistenza di cause ostative, di incompatibilità e di inconferibilità previste dalle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai relativi decreti e provvedimenti di attuazione.
3. All'esito della ricezione delle candidature, il Direttore Generale dell'Agenzia opera le valutazioni delle medesime sulla base dei criteri di conferimento degli incarichi definiti dal precedente art. 2.

### **Art. 9**

#### **Procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale**

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui al DPCM 7 agosto 2015, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale sono attribuiti dai dirigenti generali.
2. Le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 40 del decreto legislativo n. 165/2001 e in base ai criteri di cui al precedente art. 2, previa pubblicazione di apposito avviso di interpello sul sito istituzionale e sulla intranet, recante per ciascun posto disponibile le relative funzioni, gli obiettivi generali dell'incarico e il profilo professionale richiesto. L'avviso invita gli interessati a manifestare la propria disponibilità, mediante presentazione di candidatura entro il termine di almeno dieci giorni, indicando i documenti da prodursi e dichiarando la non sussistenza di cause ostative, di incompatibilità e di inconferibilità previste dalle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e relativi decreti e provvedimenti di attuazione.



3. La procedura di avvio e valutazione per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali non generali degli Uffici di Staff è svolta dal Direttore Generale dell'Agenzia che provvede direttamente al conferimento degli stessi.
4. La procedura di avvio e di valutazione per l'attribuzione degli altri incarichi dirigenziali non generali è svolta dal Direttore dell'Area in cui si trova la posizione vacante, previa comunicazione all'Ufficio 2 di Staff "Organizzazione, Bilancio, Personale" circa la vacanza delle posizioni dirigenziali anteriormente al termine in cui è previsto che tale vacanza si determini e, comunque, entro dieci giorni dall'avvenuta disponibilità.
5. Il Direttore dell'Area valuta il dirigente in relazione all'incarico da ricoprire, anche tenendo conto dei dati curriculari, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 2; all'esito della valutazione, il Direttore dell'Area in cui si trova la posizione vacante ne riferisce al Direttore Generale dell'Agenzia e, in caso di candidature concorrenti, formula motivata richiesta di assegnazione del dirigente individuato per ricoprire l'incarico, tenendo conto delle eventuali preferenze espresse da quest'ultimo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

#### Art. 10

#### **Conferimento dell'incarico a dirigente titolare di altro incarico**

1. Qualora, all'esito delle procedure di valutazione di cui all'articolo 8, punto 5, secondo comma la richiesta di assegnazione si riferisca ad un dirigente titolare di altro incarico dirigenziale, l'assegnazione e il conseguente conferimento del nuovo incarico sono subordinati alla revoca dell'incarico precedente e alla conseguente risoluzione del contratto in essere.

Antonio Caponetto

19 LUG. 2019

*Antonio Caponetto*